

R.G.P.C. n. 141-1/2024

L.C. 29/24  
SENT. 113/24  
REP. 222/24

ORIGINALE



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DI MONZA

Sezione III Civile

Delle Procedure Concorsuali ed Individuali

Il Tribunale di Monza, Sezione III Civile, composto dai magistrati

Presidente relatore

Giudice

Giudice

Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel procedimento per Pajetura della liquidazione controllata sopra emarginato  
promosso in data 16 maggio 2024 da

**CONCLUSIONI**

Tutto ciò premesso, il Sig.

come supra rappresentato, domiciliato e difeso,

**CHIEDE**

che l'Ill.mo Giudice del Tribunale di Monza, ritenuti sussistenti i requisiti soggettivi e oggettivi ai sensi  
degli artt. 2668 e ss., CCII, Voglia:

☐ dichiarare l'apertura della procedura di liquidazione controllata del patrimonio così come indicato in  
ricorso;

☐ nominare il Liquidatore confermando l'OCIC, come sancito dall'art. 270, comma 2 lett. b), CCII

☐ stabilire idonea forma di pubblicità della domanda e della sentenza;

☐ ordinare la trascrizione del decreto, a cura del liquidatore



7 disporre la revoca della cessione del quinto dello stipendio con conseguente estinzione del prestito del quinto in futuro

7 disporre la revoca del prestito del quinto dello stipendio del ricorrente in favore di  
conseguente alla procedura esecutiva mobiliare

#### **Ragioni di fatto e di diritto della decisione:**

Con ricorso depositato il 16 maggio 2024 il ricorrente ha chiesto l'apertura della procedura di liquidazione controllata, atteso l'oggettivo e perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte che non ha consentito e non consente, tuttora, di adempiere alle obbligazioni secondo le scadenze pattuite come da definizione di sovraindebitamento contenuta nell'art. 2 del CCII.

Al ricorso è stata allegata la relazione redatta dal Gestore della Crisi,

la quale ha esposto la propria valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda ed ha illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore, così concludendo: "Il sottoscritto Amm.

*in conformità al mandato conferitogli, al fine di valutare e dare un giudizio obiettivo sulla fattibilità della proposta di liquidazione controllata del Sig. e conseguente esdebitazione, ritiene che sussistano le condizioni per l'ammissione alla procedura di liquidazione controllata ex art. 268 C.C.I.A.A.*

#### **La giurisdizione**

Sussiste la giurisdizione italiana, ai sensi dell'art. 3 del Regolamento (UE) 2015/848 del 20 maggio 2015 e va dichiarata la natura principale della presente procedura ai sensi dell'art. 26 comma 4 CCII, atteso che, dal ricorso e dalla relazione del Gestore, emerge che il COMI, presuntivamente individuato nel luogo di residenza abituale del debitore, è sito in Italia da almeno sei mesi antecedenti il deposito della domanda di apertura, in mancanza di elementi contrari all'operare della presunzione posta dall'art. 3 comma 1 paragrafo 4.

#### **La competenza**

Sussiste la competenza del Tribunale di Monza, ai sensi dell'art. 27, comma 2, richiamato dall'art. 65 del CCII, poiché il ricorrente risiede in Comune ricompreso nel circondario del Tribunale di Monza.

#### **L'adequatezza delle produzioni documentali e della relazione del Gestore**

Va considerato, in via generale, che il procedimento per l'apertura della liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 65, comma 2 CCII, è soggetto alla

disciplina generale del procedimento unitario, in particolare alla disciplina prevista per la liquidazione giudiziale, nei limiti di compatibilità.

La soluzione delle situazioni di crisi e sovraindebitamento, per volontà del legislatore, è stata affidata ad un corpo unico di norme, denominato, significativamente, Codice della Crisi e del sovraindebitamento, imponendo così l'applicazione sistematica e non patteggiata dei singoli "quadri" e delle singole norme ad esse specificamente dedicate. Nel rinnovato contesto normativo, portata fondamentale va attribuita ai principi generali, tra i quali spicca il dovere di buona fede e correttezza espresso dall'art. 4 che impone al debitore *"... di illustrare la propria situazione in modo completo, veritiero e trasparente, fornendo tutte le informazioni necessarie e appropriate rispetto alle trattative avviate anche nella composizione negoziata e allo strumento di regolazione della crisi o dell'insolvenza prescelto"*.

Componente imprescindibile del dovere di correttezza è quello di cooperare con gli organi della procedura, affinché questa raggiunga i propri scopi, ossia liquidare il patrimonio del debitore (art. 2 comma *bis*) in tempi rispettosi della ragionevole durata della stessa (art. 5 comma 4).

Tale premessa, implica che anche l'individuazione del corredo documentale minimo non può limitarsi a quello restrittivamente indicato dagli artt. 268 e 269 CCII, per la verifica dei presupposti<sup>1</sup>, ma, deve coordinarsi con l'obbligo di completa *"disclosure"* imposto dal citato art. 4 CCII.

L'obbligo di trasparenza e cooperazione onesta, dunque, anche gli organi della procedura nominandi, considerata la necessità di offrire il supporto documentale utile all'adozione dei provvedimenti iniziali del G.D. ex art. 268 comma 4 e all'esecuzione delle attività preliminari del liquidatore ex art. 272.

In conclusione, la documentazione da allegare al ricorso presentato dal debitore persona fisica non esercente attività di impresa, come nel caso di specie, è costituita da:

- 1) le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, accompagnate dalla produzione ovvero attestata mancanza degli estratti dei conti correnti bancari e/o postali degli ultimi cinque anni, anche in funzione delle valutazioni spettanti al liquidatore da compiere ai sensi dell'art. 274 CCII;
- 2) la relazione sulla situazione economica patrimoniale e finanziaria aggiornata alla data del deposito;

<sup>1</sup> Risanare del sovraindebitamento – esclusione dell'operatività delle altre procedure di risoluzione della crisi e dell'insolvenza – esustività e ragionevolezza della relazione del Gestore della Crisi

- 3) l'inventario dei beni del ricorrente (dovendosi intendere in questi termini lo stato particolareggiato ed estimativo delle attività), necessario ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 270, comma 2, lett. e della successiva redazione dell'atto previsto dall'art. 272, comma 2, CCII;
- 4) la idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi o, quantomeno, l'esito della richiesta effettuata dall'O.C.C. ai sensi dell'art. 269 comma 3 del Codice;
- 5) l'elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dei crediti e delle rispettive cause di prelazione nonché l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in suo possesso e l'indicazione delle cose stesse del titolo da cui sorge il diritto, con apposita indicazione del domicilio informatico digitale di coloro tra questi che ne sono tenuti;
- 6) la relazione recapitolativa degli atti di straordinaria amministrazione, di cui all'art. 91 comma 2, compiuti nel quinquennio anteriore, anche in formato digitale, anche in funzione delle scelte del liquidatore da compiere ai sensi dell'art. 274 CCII;
- 7) lo stato di famiglia e l'elenco delle spese necessarie per il mantenimento del debitore e della sua famiglia, ai fini della tempestiva adozione da parte del G.D. del provvedimento previsto dall'art. 268, comma 4, lett. b) CCII);
- 8) la documentazione ulteriore, eventualmente richiesta dal Tribunale, a fronte di incongruenze o profili di criticità emergenti dall'esame della relazione dell'O.C.C. sulla consistenza del passivo e all'attivo del ricorrente (a titolo esemplificativo, circolarizzazione dei crediti, visure patrimoniali, estratti conto).

Il debitore e il Gestore della Crisi nominato hanno depositato ovvero illustrato nel corpo del ricorso e della relazione tutta la documentazione e le informazioni necessarie per l'esame nel merito della domanda.

La relazione del Gestore dà atto del compiuto esame delle dichiarazioni dei redditi, di tutti gli estratti conto, delle verifiche eseguite mediante accesso al cassetto fiscale e mediante consultazione dei carichi erariali e previdenziali pendenti, delle visure pra e delle richieste di informazioni presso l'ufficio esecuzioni immobiliari. La relazione è dunque adeguatamente motivata e rispondente ai contenuti richiesti dall'art. 267, comma 2, CCII.

**Presupposti per l'apertura della procedura: l'inapplicabilità di altre procedure concorsuali e il sovraindichimento**



Come emerge dalla relazione e dalla documentazione allegata, il ricorrente non risulta aver svolto attività imprenditoriale o professionale; in particolare, il Sig. [redacted] è impiegato presso la ditta di trasporti [redacted] quale lavoratore subordinato a tempo indeterminato, percependo uno stipendio mensile netto di circa € 2.000,00, al lordo del pignoramento del quinto e della cessione del quinto.

Pertanto, è esclusa l'applicabilità del diverso istituto della liquidazione giudiziale ovvero della liquidazione coatta amministrativa o di altre procedure liquidatorie previste dal Codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza, sicché ai sensi del combinato disposto degli artt. 65 c.1, 2 c. 1 lett. c), 66 e 268 c. 1 CCII il ricorrente è legittimato a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio.

Dall'esame del fascicolo telematico relativo al procedimento unitario inoltre non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al Titolo IV del CCII.

Ricorre, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), CCII un effettivo stato di sovraindebitamento nella forma dell'insolvenza atteso che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le obbligazioni assunte.

L'insolvenza emerge dal confronto tra la consistenza e la natura del passivo e la consistenza e la natura del proprio patrimonio, che risulta insufficiente a garantire l'integrale pagamento dei creditori privilegiati e chirografari in considerazione dell'ingente debito maturato, dell'assenza di beni immobili e dell'inesistenza di crediti.

Più specificamente risulta che, con l'esclusione del credito prededucibile del Gestore e del nominale liquidatore, il passivo dei debitori sia il seguente:

PROTEZIONE SOCIALE ITALIANA



| CREDITORE     | CREDITO VANTATO     | TIPOLOGIA                          |
|---------------|---------------------|------------------------------------|
|               | € 174.859,17        | chirografo                         |
|               | € 19.264,00         | chirografo                         |
|               | € 20.000,00         | chirografo                         |
|               | € 9.143,00          | chirografo                         |
|               | € 1.450,00          | chirografario                      |
|               | € 1.600,00          | chirografario                      |
|               | € 398,88            | chirografo                         |
|               | € 402,22            | chirografo                         |
|               | € 141,14            | chirografo                         |
|               | € 102,63            | chirografo                         |
|               | € 641,04            | chirografo                         |
|               | € 297,00            | chirografo                         |
|               | € 403,65            | chirografo                         |
|               | € 300,83            | chirografo                         |
|               | € 483,00            | chirografo                         |
|               | € 338,84            | chirografo                         |
|               | € 361,70            | chirografo                         |
|               | € 5.642,16          | Privilegio degradato al chirografo |
| <b>TOTALE</b> | <b>€ 235.864,45</b> |                                    |

Ai debiti sopra esposti sono da sommare il compenso dell'OCC (PEC creditore; ai sensi dell'art. 16 co.4 D.M. 202/2014, per la redazione della presente relazione per euro €100,00 (di cui € 3.050,00 già versati) compreso di accessori come per legge da riconoscere in precedenza a norma dell'art. 6 co. 1 lett. a) (Doc. 29 – Preventivo OCC) ed il compenso di euro 2.095,00 oltre oneri di legge, spettante all'Avv. (PEC creditore, per l'assistenza professionale all'istante alla procedura da sovraindebitamento da riconoscere in privilegio ex art. 2751 bis co.1 n. 2 c.c. (Doc. 30 – Preventivo Avv.

Il patrimonio del debitore è invece costituito come segue:

1. reddito da lavoro subordinato, pari a circa € 21.000,00 netti medi mensili; vanno inoltre aggiunti € 415,00 a titolo di assegno unico per i figli;
2. insistenza di beni immobili; il ricorrente risiede con la sua famiglia presso un'abitazione condotta in locazione, con canone mensile di € 500,00 e spese di procedura pari a € 250,00 per un totale di € 750,00;

3. vettura (benzina), data di prima immatricolazione targata  
 acquistata dal debitore in data al prezzo di C. 6.000,00,

4. conto corrente presso ..... e relativa cassa preparata;

5. carta di credito con riferimento a tale rapporto il debitore riferisce che la carta risulta bloccata da anni e da allora non riesce ad accedervi. Il rapporto risulta chiuso in data

6. Conto deposito a risparmio aperto nel 2016 intestato al debitore presso

... il debitore produca i movimenti dall'apertura sino a quella che viene comunicata essere la data di chiusura (non confermata in alcun modo) a marzo 2017. Benché non confermata l'esigibilità, il saldo ammonta ad € 0,02;

Il ricorrente ha esposto che il nucleo familiare è composto, oltre che dallo stesso, anche dalla moglie la quale percepisce un reddito di circa € 700/800,00 mensili, e dai loro figli e

I ricorrenti hanno, inoltre, allegato l'ammontare delle spese medie che mensilmente devono sostenere in correlazione al proprio sostentamento, quantificandole in complessivi euro 2.000,00 mensili, di cui € 1.600,00, come da specifica tabella che segue:

| FORM 1041 (2001)                  |                          | SPECIAL USE VALUATION       |                             |
|-----------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1. Name of the decedent           | 2. Date of death         | 3. Date of valuation        | 4. Valuation date           |
| 5. Name of the estate             | 6. Name of the executor  | 7. Name of the beneficiary  | 8. Name of the transferee   |
| 9. Name of the decedent's estate  | 10. Name of the executor | 11. Name of the beneficiary | 12. Name of the transferee  |
| 13. Name of the decedent's estate | 14. Name of the executor | 15. Name of the beneficiary | 16. Name of the transferee  |
| 17. Name of the decedent's estate | 18. Name of the executor | 19. Name of the beneficiary | 20. Name of the transferee  |
| 21. Name of the decedent's estate | 22. Name of the executor | 23. Name of the beneficiary | 24. Name of the transferee  |
| 25. Name of the decedent's estate | 26. Name of the executor | 27. Name of the beneficiary | 28. Name of the transferee  |
| 29. Name of the decedent's estate | 30. Name of the executor | 31. Name of the beneficiary | 32. Name of the transferee  |
| 33. Name of the decedent's estate | 34. Name of the executor | 35. Name of the beneficiary | 36. Name of the transferee  |
| 37. Name of the decedent's estate | 38. Name of the executor | 39. Name of the beneficiary | 40. Name of the transferee  |
| 41. Name of the decedent's estate | 42. Name of the executor | 43. Name of the beneficiary | 44. Name of the transferee  |
| 45. Name of the decedent's estate | 46. Name of the executor | 47. Name of the beneficiary | 48. Name of the transferee  |
| 49. Name of the decedent's estate | 50. Name of the executor | 51. Name of the beneficiary | 52. Name of the transferee  |
| 53. Name of the decedent's estate | 54. Name of the executor | 55. Name of the beneficiary | 56. Name of the transferee  |
| 57. Name of the decedent's estate | 58. Name of the executor | 59. Name of the beneficiary | 60. Name of the transferee  |
| 61. Name of the decedent's estate | 62. Name of the executor | 63. Name of the beneficiary | 64. Name of the transferee  |
| 65. Name of the decedent's estate | 66. Name of the executor | 67. Name of the beneficiary | 68. Name of the transferee  |
| 69. Name of the decedent's estate | 70. Name of the executor | 71. Name of the beneficiary | 72. Name of the transferee  |
| 73. Name of the decedent's estate | 74. Name of the executor | 75. Name of the beneficiary | 76. Name of the transferee  |
| 77. Name of the decedent's estate | 78. Name of the executor | 79. Name of the beneficiary | 80. Name of the transferee  |
| 81. Name of the decedent's estate | 82. Name of the executor | 83. Name of the beneficiary | 84. Name of the transferee  |
| 85. Name of the decedent's estate | 86. Name of the executor | 87. Name of the beneficiary | 88. Name of the transferee  |
| 89. Name of the decedent's estate | 90. Name of the executor | 91. Name of the beneficiary | 92. Name of the transferee  |
| 93. Name of the decedent's estate | 94. Name of the executor | 95. Name of the beneficiary | 96. Name of the transferee  |
| 97. Name of the decedent's estate | 98. Name of the executor | 99. Name of the beneficiary | 100. Name of the transferee |

Il debitore, in relazione alla situazione debitoria, al patrimonio immobiliare e mobiliare ed alla capacità reddituale degli stessi, chiede di escludere dalla liquidazione del patrimonio € 1.600,00 a titolo di sostentamento, oltre alla vettura necessaria per recarsi al lavoro; in subordine chiede che gli sia lasciata la disponibilità della stessa fino

all'aggiudicazione. Con conseguente messa a disposizione della procedura di € 400,00 per 36 mensilità.

Quanto alla genesi della attuale insolvenza, il debitore rappresenta quanto segue:

*L'origine dell'indebitamento del Sig. [redacted] è scaturita dai seguenti eventi che si sono succeduti, uno dietro l'altro, negli ultimi 15 anni:*

1. licenziamento della moglie con passaggio a nucleo familiare monoreddito
2. perdita della casa all'aria con conseguente spesa mensile per affitto
3. inspiegato del ricorato di vendita e successivo pignoramento dello stipendio

In conclusione, il Gestore ha verificato la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta dalla ricorrente a corredo della domanda, documentazione che consente di ricostruire in modo esaustivo la condizione patrimoniale e reddituale del debitore, nonché l'ammontare dei debiti, ed ha sufficientemente illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria.

Quanto alla richiesta di escludere dalla liquidazione la vettura del Sig. [redacted] si rileva come nelle procedure concorsuali il debitore deve mettere a disposizione tutti i suoi beni nessuno escluso, in ossequio al principio di cui all'art. 2740 c.c. Si ritiene pertanto congruo ricomprendere nella liquidazione tutti i beni del debitore istanti, rinviando la relativa vendita al termine della procedura richiesta.

Inoltre, non appare congrua la somma messa a disposizione dal ricorrente a favore della procedura, attesa la situazione reddituale dei coniugi, compreso l'assegno unico per i figli; ritiene pertanto il Collegio che la somma a favore della procedura vada rideterminata, riservando al Giudice Delegato la determinazione del quantum.

#### **L'apertura della procedura di liquidazione controllata: i comandi giudiziali**

Per quanto detto, sussistono tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio dei ricorrenti e, ai sensi dell'art. 270, comma 2, lett. b), CCII, il gestore designato dall'OCC deve essere nominato Liquidatore.

Può invece essere omissa l'ordine previsto dall'art. 270, comma 2, lett. c), poiché trattasi di domanda proposta dal debitore ed i documenti oggetto del comando sono già stati depositati.

Deve considerarsi poi che effetto automatico dell'apertura della procedura è il divieto di inizio o prosecuzione delle esecuzioni individuali o cautelari, ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 159 CCII.

Con riguardo alla durata della procedura di liquidazione controllata, deve osservarsi, che la procedura non potrà chiudersi finché vi siano dei beni da liquidare a soddisfacimento dei creditori e che, pertanto, anche se la richiesta di esdebitazione potrà essere valutata

alla scadenza dei tre anni dalla dichiarazione di apertura, sarà possibile proseguire nelle attività e nell'eventuale apprezzazione della quota di reddito della debitrice e di ogni utilità sopravvenuta.

### P.Q.M.

Il Tribunale, visto l'art. 270 CCII,

1) dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata di

2) nomina Giudice Delegato per la procedura

3) nomina liquidatore

4) assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201, CCII;

5) ordina al debitore ed a qualunque terzo che sia in possesso senza valido titolo di consegnare al liquidatore nominato tutti i beni facenti parte del patrimonio in liquidazione;

6) dà atto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 270 comma 5 e 150 CCII, che nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, può essere iniziata o seguita sui beni compresi nella procedura;

8) dispone che il liquidatore:

- pubblichi la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Monza o del Ministero della Giustizia, con modalità idonee a salvaguardare la privacy per i dati sensibili anche patrimoniali e reddituali dei soggetti non direttamente coinvolti;

- proceda, entro trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza, all'aggiornamento dell'elenco dei creditori ai sensi dell'art. 272, comma 1, CCII;

- proceda, **CON URGENZA**, e, comunque, non oltre il termine di novanta giorni dall'apertura della liquidazione, alla redazione dell'inventario dei beni soggetti alla liquidazione in conformità al disposto dell'art. 268 comma 4, procedendo a sopralluogo nell'immobile in \_\_\_\_\_ condotto in locazione dai ricorrenti e costituito:

l'abitazione familiare, e in tutti gli, eventuali, immobili occupati a qualsiasi titolo dal debitore e alla predisposizione del programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione ai sensi dell'art. 272, comma 2, CCII;



- monitori gli estratti conto dei ricorrenti al fine di verificare la presenza di movimenti non ordinari e non rendicontati;

- predisponga, scaduti i termini per la proposizione delle domande ex art. 270, comma 2, lett. d) CCII, la formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273, comma 1, CCII;

informi immediatamente il Giudice Delegato delle valutazioni effettuate con riferimento agli eventuali contratti pendenti e delle eventuali iniziative giudiziali recuperatorie, restitutorie o revocatorie da intraprendere nonché delle modifiche della situazione economica e reddituale della debitrice e di ogni circostanza rilevante ai fini dell'estdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCII;

- provveda all'apertura di un conto corrente intestato alla procedura sul quale far accreditare tutte le somme di denaro spettanti a qualsiasi titolo alla ricorrente.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione urgente della presente sentenza a parte debitrice, nonché all'OCC/Liquidatore nominato.

Così deciso nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile del Tribunale di Monza in data 04.06.2024.

Il Presidente estensore

PROTEZIONE SOCIALE ITALIANA

